

VI. DIRITTO ROMANO E PATAFISICA

1. – Le cronache relative al 9 dicembre 1896 sono pressoché concordi nel riferire che, quando quella sera si levò il sipario del Théâtre Oeuvre di Parigi per la prima rappresentazione del *Roi Ubu* di Alfred Jarry, una buona metà degli spettatori scattò in piedi inorridita allorché il protagonista della commedia esordì col grido della parola «Merdre».

Il racconto mi ha sempre lasciato piuttosto incredulo. Vero che allora il pubblico, persino nella disinibita Parigi «belle époque», era ancora molto lontano dalla esperienza del linguaggio intriso di parolacce che si ode al giorno d'oggi nelle migliori famiglie per poco che si guardino i film trasmessi dalla televisione. Tuttavia, non solo l'autore (o piuttosto il cauteloso impresario del teatro) aveva avuto cura di rendere equivoco (puramente assonante) il vocabolo forte mediante l'intrusione in esso di una seconda «r», ma il termine aveva ormai in Francia una sua disinvolta legittimità. Una legittimità che andava, faccio per dire, dalla esaltazione dedicata da Victor Hugo alla vigorosa replica data dal generale Cambronne ai vincitori di Waterloo sino alle parole che sanno di lapide proclamate nientemeno che da Gustave Flaubert: «Après tout, merde! Voilà, avec ce grand mot on se console de toutes les misères humaines».

Insomma, almeno a mio avviso, se gli intervenuti alla prima del *Roi Ubu* si levarono scandalizzati e si sdegnarono, ciò non dipese dalla robusta parola iniziale, ma dipese da quant'altro i personaggi dissero e urlarono dopo. Tutto un seguito scompiccherato di derisioni e di lazzi aventi ad oggetto il pensare comune della «gente bene», il conformismo dell'epoca, la così detta normalità del ragionare e del vivere.

C'era di che. Già nel «memoriale» dei *Minutes de sable*, pubblicati a ventotto anni nel 1891, Jarry, gran bevitore di ogni tipo di alcool spesso corretto con inchiostro, aveva gettato le basi di una nuova dottrina dalla etimologia incerta, la «patafisica», intesa (meglio usare le sue parole) come «la science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité». In altre parole la disciplina (burlesca, ma non tanto) intesa a mettere in luce le motivazioni simboliche che «regolano le eccezioni» e che le giustificano non meno di quelle che, nell'ambiente dei benpensanti, sono riverite come le regole uniche e sole.

Ecco. Se consideriamo la patafisica esclusivamente come esercizio intellettuale, non vi è dubbio che essa sia un'invenzione positiva: un'invenzione che bene hanno fatto persone come Guillaume Apollinaire, Raymond Queneau ed altri a raccogliere ed a portare, pur se per breve tempo, avanti. Ma guai a prenderla, invece che per uno spunto eccitante, addirittura per un serio e avveduto metodo di ricerca e di riflessione, cioè per quello che essa non ha mai voluto essere. Possono derivarne dottrine, o meglio pseudo-dottrine, quanto meno sorprendenti.

Mi spiegherò, con particolare riferimento alla giusromanistica, ricorrendo a due esempi: uno lontano, datato anni venti del 1900, ed uno vicino, datato anno 2000. Il primo esempio fa capo alla *Storia del diritto romano* di Vincenzo Arangio-Ruiz, della quale citerò qui la settima edizione del 1957, ed è, almeno a mio avviso, altamente apprezzabile. L'altro esempio è invece, sempre a mio avviso, di senso del

tutto opposto ed è fornito da un dotto, troppo dotto articolo di Laurent Waelkens intitolato *Gaius IV, 73: «debet» ou «debetur»?* (in *T. 68* [2000] 347 ss.). Vediamo.

2. – La *Storia del diritto romano* di Vincenzo Arangio-Ruiz è nata, dicevo, negli anni venti del secolo scorso, poco dopo le splendide *Istituzioni*, direttamente dall'insegnamento che l'ancor giovane ed attivissimo maestro prodigò ai suoi studenti in un decennio durante il quale egli ebbe anche la forza di svolgere e pubblicare un corso di «Pandette», cioè di diritto romano approfondito, sulla così detta «responsabilità contrattuale». A quell'epoca io, ragazzuolo, studiavo ancora nella nebbiosa Milano ed ero alle prese con le materie, prima del ginnasio e poi del liceo, in vista dell'esame di stato (la «maturità») che superai nel 1932, dopo di che mi trasferii per gli studi universitari a Napoli. A Napoli, peraltro, Arangio non c'era più. Insofferente del fascismo al potere, aveva partecipato ad un concorso internazionale per l'insegnamento nell'Università del Cairo, lo aveva vinto e si era trasferito in Egitto con tutta la famiglia. Non c'era più, ma gli ex-allievi lo ricordavano con entusiasmo e molti avevano tuttora a mente i tratti essenziali del suo pensiero. (Pensate che due o tre anni fa incontrai, potrei dire mentendo che fu in una libreria, ma fu per verità in una accorsata salumeria di via San Pasquale, un suo vecchissimo studente divenuto frattanto provetto avvocato. Mentre aspettavamo che ci venissero pesate ed incartate due mozzarelle giunte fresche fresche da Sorrento, egli mi parlò nostalgicamente del *fullo* e del *sarcinator*, nonché della «responsabilità oggettiva» che Arangio attribuiva a costoro). Basta. Nel 1932-33 le Pandette erano nelle ferree mani di Siro Solazzi, le Istituzioni erano insegnate a titolo di supplenza da Mario Lauria e la Storia era andata a finire nelle lezioni piuttosto opache non ricordo di quale docente, che però non ci distolse, per nostra fortuna, dalla possibilità di leggerla e di tentar di capirla con le nostre forze nel libro pubblicato dal suo predecessore.

Il libro arangiano di *Storia*, per dirla tutta, non era (non è) molto facile da leggere. Scritto in un gradevolissimo italiano, era peraltro in molti punti eccessivamente sintetico, quasi rimettendosi allusivamente alle considerazioni sviluppate a voce e non registrate su pagina. Sopra tutto il capitolo sulle origini (cap. I, pp. 15-24), pur riveduto nel 1936, è tanto succinto (dieci pagine) quanto sorprendente. È intitolato «La monarchia latina ed etrusca» e non nasconde od omette quanto narrato dalla leggenda sulle vicende da Romolo a Tarquinio il Superbo, ma dichiara «dubbio ... se ... gli etruschi abbiano dominato alcun tempo sopra una città latina preesistente, o se Roma sia stata fondata la prima volta da essi», ed aggiunge che, pur «con la riserva che è necessaria per siffatti argomenti, noi propendiamo per la seconda ipotesi». Dunque, la Città fu creata dagli Etruschi, sottomettendo i preesistenti abitatori latini, i quali «costituirono probabilmente quella classe numericamente estesa e politicamente soggetta che si disse plebe».

Discutere punto per punto queste enunciazioni e le altre ad esse connesse, mettere in evidenza quelle che sembrano le principali contraddizioni del discorso arangiano non è nei miei propositi. Tanto meno mi sembra il caso, in questa sede, di richiamarmi alle personali e opinabilissime congetture che ho manifestate in una serie di scritti, tutti confluenti nella mia *Storia del diritto romano* (oggi pervenuta alla dodicesima edizione, 1998). Mi basta aver sottolineato come i segni esteriori, i «linéaments» del potere introdotti a Roma dagli Etruschi abbiano colpito l'immaginazione dell'Arangio-Ruiz sino ad indurlo a valorizzare al massimo l'ipo-

tesi che solo gli Etruschi abbiano fatto di Roma (così denominata proprio da loro) la primordiale città-stato del *Septimontium*. Non so se e quanta familiarità Vincenzo Arangio-Ruiz avesse con Alfred Jarry. Credo ben poca, se non addirittura nulla. Tuttavia è un fatto che con lui ci troviamo, in ordine alle origini di Roma, di fronte ad una suggestiva intuizione (probabilmente inconsapevole), oso dirlo, di patafisica. Intuizione magistralmente corretta da cautela e da probabilismo, ma non per ciò meno rapportabile ad un modo geniale di cogliere il valore indiziario anche delle apparenze e dei particolari.

3. – Non direi lo stesso per la teoria del Waelkens relativamente a Gai 4.73. Qui, come avvertivo poco fa, i limiti dell'intuizione sono stati forse superati e il ragionamento patafisico si è forse eccessivamente inoltrato sul terreno malfido dell'immaginoso.

Il testo del Gaio Veronese (mutilo nelle prime parole, ove è da integrarsi, per corrente opinione, col ricorso ad Inst. 4.7.4) suona precisamente così: (*Cum autem quaeritur quantum in peculio sit, ante deducitur quod patri dominove quique in eius potestate sit a filio servove debet et quod superest hoc solum peculium esse intellegitur. aliquando tamen, id quod ei debet filius servusve qui in potestate patris dominive sit, non deducitur ex peculio, veluti si is cui debet in huius ipsius peculio sit.*)

Tra gli editori è pacifico che il primo «*debet*» debba essere corretto in «(a filio servove) *debetur*», ma l'errore dell'amanuense (il quale è stato probabilmente tratto in inganno dal successivo «*debet*», di cui sono soggetti «*filius servusve*») non è assolutamente ammesso dal Waelkens, secondo cui Gaio ha deliberatamente scritto proprio «*debet*». L'anomalia del dettato non deriverebbe, secondo il nostro autore, da un errore di copiatura, ma avrebbe una sua precisa ragion d'essere: «Gaius y explique que le *pater dominusve* peut déduire du montant du pécule du *filius servusve* ce qui était dû a celui-ci par *quique in eius potestate sit*, sauf si ce dernier a agi dans le cadre du même pécule». In altri termini, sempre che io abbia capito bene, «*quique*» non sarebbe un anacoluto per «*cuique*», ma sarebbe un nominativo singolare e la frase «*quique-debet*» significherebbe che, nel calcolo del peculio, bisogna escludere tutto ciò che deve al capo-famiglia il suo sottoposto iscritto nella «partita» del libro dei conti intestata «a filio servove». Ciò, supponendo che il *codex rationum* del *paterfamilias* fosse distinto nella colonna nominativa dei suoi debitori («*debet mihi*») e nella colonna nominativa dei suoi creditori («*credit a me*»), secondo il sistema di quella che molto più tardi, nel sec. XV, sarebbe stata teorizzata come la «partita doppia».

Dio mio, io non ho nulla in contrario, in linea di principio, alla tesi che i Romani, e Gaio in particolare, abbiano più o meno largamente anticipato la pratica della contabilità a partita doppia. E perché mai dovrei? Solo che mi fa molta difficoltà credere che Gaio abbia fatto riferimento esclusivamente in questo caso, con un «*debet*», a quel sistema di contabilità quanto meno inusitato. Giurista notoriamente solito al parlare semplice, tanto più perché rivolto ad un pubblico di lettori ancora non molto esperti delle complessità del diritto, è poco probabile che egli abbia deragliato d'un tratto, in questa occasione, dal suo consueto binario espositivo. Si aggiunga che, nel secondo periodo del paragrafo 73, è sotto gli occhi di tutti che Gaio non allude affatto al supposto sistema di partita doppia del *codex rationum*, ma dice che vi sono casi eccezionali (si pensi al debito contratto dal *servus ordinarius* verso il suo *vicarius*: cfr. Inst. 4.7.4 c) nei quali non viene dedotto

dal peculio quanto il figlio o schiavo «*debet*» al *pater dominusve*, cioè (volgendo la frase al passivo) quanto al capofamiglia «*debetur a filio servove*». Chiuderei qui il mio breve discorso, se non ritenessi strettamente doveroso segnalare l'assoluta inammissibilità del modo in cui il Waelkens si libera di un'importante conferma della lettura emendata di Gai 4.73 costituita da D. 15.1.9.2-3. È vero che questo testo (o, più precisamente, la compilazione in cui è trascritto) «*date de quatre siècles après Gaius*», ma, a prescindere dal fatto che anche il Codice Veronese è materialmente posteriore di ben tre secoli a Gaio, il frammento dei *Digesta* non risulta essere stato scritto o interpolato da Triboniano. Esso proviene, sino a prova contraria, da Ulpiano, 29 *ad edictum*, e contiene tutt'altro che una «*banalité absolue*»: anzi tutto perché conferma (con riferimento al solo *servus*) il principio e la locuzione «*peculium ... deducto quod domino debetur computandum esse*»; secondariamente perché attribuisce nientemeno che al vecchio Servio Sulpicio Rufo la sottile precisazione «*domino deberi*» anche ciò che «*his debeatur qui sunt in eius potestate*». (Non bisogna confondere la «*Sachgeschichte*» con la «*Quellengeschichte*». Vero?).

4. – Non mi domando se l'approccio un po' picaresco del dissoluto Jarry e della sua patafisica sia congeniale alla compostezza di modi espressivi che caratterizza la maggioranza dei miei lettori. Non me lo domando perché la ovvia risposta è no: non è congeniale. Tuttavia vi ho fatto ricorso, così come ho fatto ricorso a due esempi estremi contrapposti tra loro, perché spero vivamente, o mi illudo, che esso possa contribuire a scuotere la compostezza del pensiero (o, in altri termini, il conformismo) che va diffondendosi soprattutto tra gli studiosi più giovani delle nostre materie.

Ho già fatto cenno altrove, in queste pagine, dei «giusromanisti Biedermeier», diligenti produttori di libri bibliograficamente informatissimi che sono tanto voluminosi quanto opachi. Il loro contributo al progresso delle nostre ricerche è molto discutibile, così com'è molto discutibile che li aiutino a ballare sul mattone di certe loro cosiddette «ricerche» taluni maestri (chiedo scusa, Maestri) troppo compiaciuti e a volte taluni finanziamenti pubblici troppo benevoli. Siccome la preparazione culturale e l'attitudine a pensare spesso ad essi non mancano e sono addirittura trasparenti, il mio augurio è che i nostri Biedermeier si sbriglino un tantino e guardino al diritto romano con occhi propri, senza troppo badare ai suggerimenti miopi e prudenziali dei Maestri che li assistono.

Un po' di dissolutezza alla Jarry, insomma. Naturalmente, senza esagerare (e senza credere che io alluda anche all'orrore del vino corretto con inchiostro o ad altro). Possono uscirne fuori cose cattive, ma anche cose buone. Voglio dire: il *Roi Ubu* da un lato, ma anche, dall'altro lato, i *Calligrammes* di Guillaume Apollinaire.